

STATUTO

GOEL BIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIDERNO RC CORSO GARIBALDI
177

Numero REA: RC - 176688

Codice fiscale: 02592920801

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' "GOEL BIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IMPRESA SOCIALE" TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art.1 (Costituzione e denominazione e sede) E' costituita con sede nel comune di Siderno la società cooperativa denominata "GOEL Bio società cooperativa agricola impresa sociale" in sigla "GOEL Bio" a cui potrà essere aggiunta la locuzione "impresa sociale". La Cooperativa nasce per essere espressione produttiva ed organizzativa di GOEL - Gruppo Cooperativo (da ora in avanti "GOEL"), e, pertanto, ne condivide valori e orientamenti. La Cooperativa riconosce che "GOEL" è un marchio registrato di proprietà della Società "GOEL Cooperativa sociale". E' consapevole che l'uso della parola "GOEL" è possibile unicamente fintanto che la Cooperativa rimarrà espressione organizzativa di GOEL - Gruppo Cooperativo. Pertanto, in caso di scioglimento o di fuoriuscita da GOEL - Gruppo Cooperativo, o semplicemente in caso di semplice richiesta da parte della proprietaria del marchio, la Cooperativa fin d'ora si impegna ad eliminare la parola "GOEL" dalla propria ragione sociale e non utilizzarla più, salvo espressa autorizzazione. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della Società nello stesso comune. In caso di cambiamento dell'indirizzo della sede sociale gli amministratori devono darne prontamente comunicazione a tutti i soci iscritti nel libro soci. Alla Cooperativa si applicano le norme delle imprese sociali e in quanto compatibili le norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme previste dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. La Cooperativa potrà istituire, con delibera del consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, punti vendita, unità locali, uffici, sedi amministrative o operative, depositi, anche altrove in Italia e all'estero. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La cooperativa sarà iscritta a cura del consiglio di amministrazione nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile. Art.2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO	ALLEGATO "A" AL N.RO DI REP. 62031/17846
--	---	---

Art.3 (Scopo mutualistico)

Ai sensi della normativa vigente sull'impresa sociale (Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018 ed eventuali successive modificazioni), GOEL Bio non ha fini di lucro ed esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come definite dal D.L. 112/2017 art.2 comma 4 e nella misura previste dal comma 5 e successive modificazioni.

La Società Cooperativa a mutualità prevalente, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- la mutualità;
- la solidarietà;
- l'associazionismo in genere e tra cooperative;
- il rispetto della persona;
- la priorità dell'uomo sul denaro;
- la democraticità interna ed esterna;
- l'indipendenza politica;
- la lotta all'emarginazione ed all'esclusione sociale delle persone svantaggiate, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana;
- l'impegno nella salvaguardia dei diritti umani.

La Cooperativa intende operare con spirito mutualistico e senza finalità di lucro o speculative ed ha tra i suoi scopi la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela e il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli che, condividendone fini e metodi, ne diventino socie in funzione dei principi e del progetto di cambiamento qui di seguito descritto.

La Cooperativa, così come GOEL, ha lo scopo del cambiamento e del riscatto della Calabria avendo come criteri l'affermazione piena della libertà da poteri oppressivi e logiche clientelari, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della sussidiarietà, l'equità sociale ed economica, la meritocrazia, la pari opportunità delle persone e fasce sociali più deboli e marginali, la pari dignità per tutti, il bene comune delle comunità locali e dei territori, la solidarietà tra territori e tra gruppi sociali, la non violenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in funzione dell'umanità, la libertà di mercato e la sua effettiva accessibilità, la libertà di concorrenza.

La cooperativa, insieme a GOEL, si adopererà per opporsi ad ogni movimento di potere che, viceversa, contrasta tutto ciò ovvero opera all'insegna di uno o più dei seguenti

disvalori: violenza, sopraffazione, elitarismo, clientelismo, controllo e manipolazione del consenso, segretezza, mutualismo escludente e legato alle appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la precarietà, condizionamento a fini speculativi e privati della libertà economica e di mercato. Pur opponendosi, la cooperativa, insieme a GOEL, intende salvaguardare sempre le singole persone, che vanno in ogni caso tutelate nella loro dignità e nella possibilità reale di poter cambiare. Inoltre la cooperativa, così come GOEL, non intende "vincere", ma piuttosto "con-vincere", intendendo con ciò sia l'atteggiamento di perseguire la persuasione e il consenso come strumento di cambiamento vero e duraturo, sia l'idea del "vincere-con", ovvero la convinzione che i percorsi etici di cambiamento devono essere una vittoria per tutti, consentendo di "vincere insieme", e producendo il minor numero possibile di "sconfitti". I cambiamenti veri e duraturi sono quelli che non producono vincitori e vinti, ma dove tutti vincono insieme.

La cooperativa, insieme a GOEL, promuove una visione di stato democratico basata su una reale partecipazione dal basso costruita sul criterio di sussidiarietà verticale, in cui tutto ciò che può essere deciso ed operato dalla comunità territoriale più prossima non deve essere ad essa alienato, in cui la collettività che abita i territori è essa stessa lo Stato, in cui la rappresentanza politica è espressa e legittimata dal popolo solo nella misura in cui è al servizio della collettività e del bene comune, in cui la burocrazia e le istituzioni sono espressioni funzionali al servizio del popolo, da esso legittimati e ad esso subordinati attraverso il sistema democratico.

La cooperativa, insieme a GOEL, promuove l'"etica efficace", intendendo con ciò un'etica che ha come criterio fondante i suoi destinatari più deboli, chi patisce i problemi e la sofferenza ed - in particolare - essa si misura sulla sua capacità di rimuovere da costoro le cause e gli effetti di questa condizione. L'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, ma deve essere anche efficace. L'etica è efficace se risolve i problemi senza crearne altri, in tutti i campi: economia, società, politica, ambiente, imprenditoria, ecc. Per rendere l'etica efficace la cooperativa, insieme a GOEL, persegue ogni forma di innovazione, ricerca e sviluppo orientati a tal fine.

GOEL si struttura come comunità di persone, famiglie, gruppi e imprese che - pur operando in settori distinti - sono legati da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, una comunità solidale pronta a sostenersi reciprocamente e a creare forme di mutualità e reciprocità allargata. Una comunità aperta, solidale al proprio interno

ma anche all'esterno, che non condiziona la propria

solidarietà all'appartenenza o alle alleanze.

La cooperativa, così come GOEL, rispetta e riconosce ogni convinzione di fede purché sia non violenta e rispettosa delle altrui differenze, tuttavia riconosce che alle origini del suo percorso vi è una comunione di fede in Gesù di Nazareth e nel suo Vangelo.

La cooperativa riconosce come suo scopo generale e prioritario quello di essere custode, promotore e garante della visione e dei valori contenuti nel presente articolo presso ogni persona, ente, impresa. Parimenti la cooperativa sarà garante nell'utilizzo coerente col presente articolo dei marchi ad essa affidati o da essa detenuti.

La cooperativa ha anche come obiettivo il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art.4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società e le finalità sociali e di bene comune, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- ricevere in conferimento i raccolti delle coltivazioni frutticole, orticole, floricole, erboristiche e di ogni altro prodotto agricolo o di allevamento, onde procedere a tutte le trasformazioni possibili ed alla vendita collettiva, all'ingrosso e al minuto, sia sui mercati nazionali che esteri; raccogliere, manipolare, conservare, valorizzare e commercializzare prodotti conferiti prevalentemente dai soci, nonché quelli ottenuti dalle successive lavorazioni e trasformazioni;
- costruire ed assumere, direttamente ed indirettamente, la gestione - diretta o tramite i propri soci - di impianti per la lavorazione e la conservazione in comune della frutta e degli ortaggi e di qualsiasi altro prodotto agricolo provenienti prevalentemente dai soci nonché la lavorazione di materie prime e prodotti occorrenti alla Società per lo svolgimento della propria attività;
- svolgere direttamente attività di produzione agricola, nonché l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agriturismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;
- studio, ricerca e sviluppo in ambito botanico e agricolo, onde favorire la biodiversità e diversificare gli impieghi del prodotto agricolo, in un'ottica di economica circolare;
- produzione di prodotti agroalimentari che impieghino la materia prima agricola dei soci;

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- produzioni erboristiche, cosmetiche e nutraceutiche che impieghino la materia prima agricola dei soci; | |
| | <ul style="list-style-type: none">- ogni altra produzione di materiali diversi che impieghino la materia prima agricola o i residui di lavorazione e/o trasformazione senza sottrarre risorse all'alimentazione;- produzione di concimi e prodotti per l'agricoltura utilizzando la materia prima agricola o i residui di lavorazione dei soci;- gestione di brands, marchi, punti vendita commerciali, e-commerce, campagne di marketing funzionali al presente oggetto sociale;- assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole, ivi compresa la programmazione delle produzioni in termini qualitativi e quantitativi, anche mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi;- promuovere tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, ivi comprese pratiche colturali eco - compatibili e biologiche, ed il miglioramento della qualità dei prodotti offerti sul mercato, con lo scopo precipuo di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità; produzione di energie rinnovabili o alternative;- organizzare la raccolta, differenziazione, riciclaggio e riutilizzo di ogni tipo di rifiuto;- prestare servizi volti a produrre risparmio energetico;- promuovere e organizzare attività di educazione ambientale e formazione professionale di ogni ordine e grado e certificazione inerente l'oggetto sociale;- prestare servizi di consulenza e progettazione correlati all'oggetto sociale;- promuovere la riduzione dei costi di produzione e stabilizzazione dei prezzi alla produzione per assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;- realizzare iniziative relative alla logistica, a tecnologie innovative e facilitazione all'accesso a nuovi mercati anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. <p>La cooperativa e i propri soci si impegnano inoltre a:</p> <ul style="list-style-type: none">- adottare per tutte le proprie produzioni e trasformazioni il metodo di produzione biologico e garantirne la più rigorosa attuazione;- laddove non esista una normativa biologica adottare i migliori standard di certificazioni private;- privilegiare sempre e comunque il criterio di sostenibilità ambientale e di tutela della salute dei consumatori;- costruire prodotti e produzioni secondo l'approccio | |

dell'economia circolare, minimizzando gli scarti e riutilizzando tutto ciò che è possibile;

- tutelare i diritti e le condizioni dei lavoratori lungo tutta la filiera di cui la cooperativa e i soci hanno la responsabilità;
- verificare nei limiti del possibile il profilo etico di fornitori e clienti;
- utilizzare i prodotti, il packaging e il marketing in funzione del progetto di cambiamento di GOEL;
- tutelare e supportare i soci che si oppongono alla criminalità organizzata, alla 'ndrangheta o rimangono vittime di aggressioni e azioni illegali;
- cercare di garantire un prezzo equo e sostenibile per tutti i soggetti che compongono la filiera;
- promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aziende agricole socie o presso i soci e/o partners di filiera;
- adoperarsi per promuovere il più ampio impatto sociale e ambientale possibile attraverso le aziende agricole e tutta la filiera di produzione;
- tutelarsi da ogni tipo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, della 'ndrangheta, della massoneria e da ogni tipo di collusione con esse.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa può altresì emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi della detta legge 59/1992 nell'ambito di un programma di ammodernamento aziendale preventivamente approvato dall'assemblea. Tali azioni sono disciplinate dalla detta legge e successive modifiche e integrazioni; i loro possessori non hanno diritto di voto, non possono essere nominati amministratori, provvedono alla nomina di un rappresentante comune e si riuniscono periodicamente in una assemblea speciale secondo quanto previsto dalla summenzionata normativa, sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

La cooperativa svolge l'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

La cooperativa può svolgere le funzioni di organizzazione dei produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 nonché delle relative modifiche e integrazioni ivi comprese le disposizioni regionali in materia.

A tal fine la Cooperativa si propone di:

1. determinare con efficacia vincolante per i soci regolamenti e norme comuni in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
2. creare linee di prodotti biologici e diffondere sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti;
3. realizzare servizi di supporto e di consulenza ed offrire quant'altro necessario, ivi compresi il sostegno finanziario alle realtà socie, attività di marketing e promozione commerciale e ricerca economica, al fine di migliorare la loro efficacia operativa;
4. commercializzare all'ingrosso o/e al dettaglio i prodotti dei soci anche per il tramite del commercio elettronico e realizzando attività di import-export e/o attività di sviluppo e cooperazione internazionale;
5. gestire attività di orientamento, formazione anche professionale, addestramento e aggiornamento, inserimento lavorativo di persone svantaggiate e delle fasce più deboli, realizzate altresì con l'ausilio dell'Ente Pubblico di ogni ordine e grado;
6. coordinare il rapporto dei soci con enti pubblici e privati.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali consentite dalla legge. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa può integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli enti cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'Associazionismo cooperativo o sociale o imprenditoriale.

La cooperativa potrà richiedere il riconoscimento come OP. Potrà richiedere il riconoscimento anche su più settori o prodotti o gruppi di prodotto. In tal caso le specifiche previsioni previste in generale dallo statuto per tutte le OP dovranno essere specificamente declinate in appositi regolamenti interni per ciascuna «sezione OP» per ciascun settore o prodotto o gruppi di prodotto di interesse.

La Società potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi cooperativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2545-septies c.c..

In quanto impresa sociale la cooperativa potrà usufruire di prestazioni di attività di volontariato. Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali va

tenuto un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La cooperativa deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego delle figure professionali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri assicurativi.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori gli imprenditori agricoli che dispongano dei prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

Non possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Società.

Non possono essere soci coloro nei cui confronti, o nei confronti dei loro principali fornitori, vi siano condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o procedimenti penali in corso o iscrizioni suscettibili di comunicazioni ai sensi dell'art.335, commi 3 e 3 bis, c.p.p., per un delitto, consumato o tentato, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.ro 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.ro 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.ro 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio. L'incompatibilità di cui al precedente periodo sussiste se la sentenza o il decreto o il procedimento penale in corso o l'iscrizione suscettibile di comunicazione ai sensi dell'art.335, commi 3 e 3 bis, c.p.p. sono stati emessi nei confronti:

- del titolare se si tratta di impresa individuale;

- di un socio se si tratta di società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione di un socio per il rinvio a giudizio in uno dei casi contemplati dal comma precedente è rimessa alla prudente e motivata valutazione del consiglio di amministrazione.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi:

- l'indicazione del nome, cognome, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax, con indicazione del codice fiscale o della partita IVA e con allegati statuto, eventuale atto costitutivo ed eventuali regolamenti interni, indicazione del numero dei soci qualora presenti bilanci dell'ultimo biennio;

- l'indicazione della effettiva attività svolta;

- deliberazione, in copia autentica, dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla Cooperativa;

- nominativo del rappresentante dell'Ente in seno alla Cooperativa;

- dichiarazione di accettazione incondizionata dello Statuto e dei relativi regolamenti;

- dichiarazione di impegno a osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le delibere legalmente assunte dagli Organi sociali;

- il numero di azioni che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ.;

- impegno al versamento, entro novanta giorni dalla data di accettazione, delle azioni sottoscritte nonché al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, salvo differenti accordi formalizzati con il Consiglio di Amministrazione;

- l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo, la cui produzione di prodotti agricoli intenda impegnare, con indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;

- l'impegno al conferimento totale della produzione impegnata, conformemente a quanto disposto dai regolamenti

interni, e comunque l'impegno a cedere o conferire alla cooperativa una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) della propria produzione espressa in quantità o in volume;

- l'impegno al rispetto del programma stagionale o pluri stagionale di impegni di fornitura;
- nel caso la cooperativa abbia acquisito la qualifica di OP, la dichiarazione di non adesione ad alcuna OP e l'impegno ad aderire solo alla OP della cooperativa per quanto riguarda la produzione dei prodotti per la cooperativa ha acquisito la qualifica di OP, a parte casi debitamente giustificati e autorizzati di produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte, oppure che possiedono diverse unità di produzione;
- l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni superiori al 20% (venti per cento) nel quantitativo di prodotto conferibile alla società;
- l'impegno a fornire le informazioni richieste dalla cooperativa a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;
- l'eventuale possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- l'eventuale possesso della qualifica di coltivatore diretto;
- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al terzo comma del precedente articolo 5 comma terzo, mediante allegazione dei certificati e documenti a tal fine richiesti dal Consiglio di amministrazione;
- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, delibera sulla domanda e comunica al richiedente la propria deliberazione.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della elezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Di ogni modifica apportata dai soci al proprio Statuto e di ogni modifica degli organi sociali, il socio dovrà dare comunicazione alla Società entro trenta giorni dall'assunzione delle relative delibere.

ART. 7

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al successivo punto c) se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6.

Ulteriori obblighi dei soci sono:

a) l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, nonchè il rispetto di eventuali protocolli e marchi di qualità; il rispetto di tutte le regole adottate dalla cooperativa in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, nonchè del "Manuale della Qualità" e del "Programma Operativo" adottato dalla cooperativa;

b) offrire la massima cooperazione al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto o in concorrenza, direttamente o indirettamente, con questi e con gli interessi della cooperativa; in particolare il socio non potrà aderire ad altre cooperative senza espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione da rinnovarsi annualmente e comunque garantendo sempre la priorità di conferimento del prodotto alla cooperativa fino a completa concorrenza dei bisogni di conferimento;

c) non aderire o partecipare ad altre società o organizzazioni che perseguano ed esplicino attività in concorrenza o con valori o posizioni sociali, culturali, politiche in contraddizione con quelle della cooperativa o di GOEL a cui essa appartiene, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

d) mantenere il vincolo associativo per almeno cinque anni;

e) eventualmente concorrere alle spese per il funzionamento generale della Società con eventuale contributo associativo annuale il cui ammontare verrà stabilito dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; il versamento di tale contributo avverrà con versamenti semestrali che potranno essere costituiti anche da crediti vantati dai soci nei confronti della cooperativa;

f) al conferimento annuale di tutti i prodotti impegnati di cui all'articolo 6.

In caso di mancato conferimento, totale o parziale, il socio, conformemente a quanto disposto nei regolamenti interni e nei limiti dell'ammontare ivi indicato, sarà soggetto ad una penale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore; in ogni caso è obbligo imprescindibile per i soci cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) della propria produzione espressa in quantità o in volume;

g) produrre, a richiesta del consiglio di amministrazione, i certificati e documenti utili a dimostrare l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 5 comma terzo.

Le sanzioni ai soci che non osservino gli obblighi statuari che non comportano l'esclusione, il mancato pagamento degli eventuali contributi finanziari, o il mancato rispetto di regolamenti, marchi di qualità, accordi e procedure verranno

stabiliti dall'assemblea dei soci o previsti negli
articoli dei Regolamenti interni sempre approvati
dall'assemblea.

Nel caso la cooperativa richieda il riconoscimento ad OP per una parte della cooperativa stessa, in ambiti di produzione definiti, ovvero definisca una o più «Sezioni OP», i requisiti e i parametri previsti dalla legge e contemplati nello statuto riguarderanno esclusivamente tale sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. In tal caso, ciascun socio, sarà chiamato ad esprimere formalmente la sua decisione di aderire alle sezioni OP di suo interesse.

Art.8

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci e i recapiti telefonici e telematici sono quelli comunicati all'atto dell'adesione. La variazione del domicilio del socio o degli altri dati ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art.9 (Norme applicabili)

Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art.2526 cod. civ..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art.10 (Soci sovventori)

Ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.92, n.ro 59, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100 (cento).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art.11 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite

esclusivamente previo gradimento del Consiglio di

Amministrazione.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissione.

Art.12 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata, volta per volta, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari e comunque non superiore rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.13 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall'art.5 comma 3 del presente Statuto.

Art.14 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e

privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100 (cento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori e comunque non superiore al limite massimo consentito dalla normativa vigente.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art.15 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art.16 (Strumenti finanziari partecipativi)

Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art.2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt.4, 5 e 6 della legge n.ro 59/92 e di cui ai precedenti articoli.

Art.17 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100 (cento).
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque).
La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art.18 (Modalità di emissione delle azioni)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui agli artt.16 e 17, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; il periodo minimo di permanenza del socio finanziatore; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 31, ad esse spettante, e, per ciascuna emissione, gli eventuali diritti patrimoniali e/o amministrativi eventualmente attribuiti, o non attribuiti, ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art.19 (Diritti patrimoniali)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. e comunque non superiore a quanto consentito dalla normativa vigente.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.20 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo stabilito dalla delibera di emissione, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art.21 (Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai socio ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art.22 (Strumenti Finanziari non Partecipativi)

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata

dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario,
- le modalità di circolazione,
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi,
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso o di cessione.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.23

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, morte, esclusione, per cessazione dell'attività o scioglimento della persona giuridica socia.

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché qualora abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla OP con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso, fatto salva la conclusione dell'eventuale programma di impegni di fornitura.

La cooperativa, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimo il recesso entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa dichiarazione di recesso. Ove tali presupposti non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione può proporre opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 48.

Il recesso a tutti gli effetti si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della detta dichiarazione. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono e il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso sia perfezionato tre mesi prima della stessa chiusura, oppure dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.24

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione

nei confronti dei soci falliti.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 25. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 25

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 26

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte del consiglio di amministrazione;
- c) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, ivi incluso il caso di sopravvenute cause di incompatibilità di cui all'articolo 5 comma terzo, salva in questa ultima ipotesi diversa valutazione prudente e motivata del Consiglio di Amministrazione;
- d) senza preventiva autorizzazione scritta e motivata del consiglio di amministrazione, prenda parte ad imprese o enti che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti o similari rispetto a quelle della cooperativa;
- e) che si renda inadempiente in contratti, regolamenti, accordi formali, procedure formali o di qualità, producendo gravi danni alla cooperativa a livello economico o di immagine o compromettendo significativamente opportunità o attività o accordi o relazioni significative;
- f) in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- g) per reiterata, mancata partecipazione a 3 (tre) assemblee consecutive, oltre che alle altre convocazioni di altro tipo

nello stesso periodo, dimostrando così completa mancanza di

interesse alla propria permanenza in società;

h) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società;

i) che abbia smesso per oltre 12 (dodici) mesi ogni rapporto mutualistico per proprie ragioni o per scarsità di richieste commerciali dei prodotti da esso conferiti e conferibili;

l) intrattenga rapporti economici o societari con persone o famiglie mafiose, appartenga a qualsiasi titolo ad associazioni o organizzazioni pur legittime di stampo massonico o comunque segrete; sia stato condannato in via definitiva per reati penali gravi; abbia diffamato o compromesso deliberatamente attività decise e poste in essere dalla cooperativa direttamente o tramite le società a cui essa partecipa o tramite i gruppi a cui appartiene.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 48 entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art.27 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art.28

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 33 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, anche se rinviate a nuovo, in proporzione alle azioni possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART.29

I soci receduti, decaduti od esclusi dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni sopra indicati. Le partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione del rapporto sociale il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

**TITOLO VI
TRATTAMENTO DEI SOCI**

Art.30

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

**TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE**

Art.31

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato:

1) da un numero illimitato di azioni ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento);

2) dalle eventuali quote dei soci finanziatori, rappresentati da quote nominative ciascuna di valore nominale pari a euro 100,00 (cento);

b) dalla riserva legale indivisibile ordinaria formata con gli utili, le azioni degli avanzi di gestione di cui all'art.29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi di soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle azioni sottoscritte.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art.32

Le azioni detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.2530 del

c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art.48 del presente statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le azioni del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 33

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura

ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori

nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

In quanto impresa sociale la cooperativa deve, inoltre, predisporre e depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla normativa vigente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se la cooperativa aderisce da uno o più "Sezioni OP", il bilancio deve essere redatto dando evidenza della gestione separata di ciascuna «Sezione OP».

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92 n.ro 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59;
- g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Art.34 (Vantaggio mutualistico e ristorni)

Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione ad un'organizzazione comune che consente alle stesse di ottenere beni, servizi e opportunità di acquisire lavori, commesse e altre opportunità imprenditoriali. In aggiunta a ciò il Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio propone il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti nell'esercizio dai soci, che

viene determinato definitivamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio.

La loro valorizzazione avviene in base ai risultati delle gestioni, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti e i proventi accessori, e gli oneri dell'esercizio di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Pertanto non si darà luogo a distribuzione di ristorni in quanto il vantaggio mutualistico è, quindi, insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, nel rispetto dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci potrà essere solo residuale e dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art.35

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.36

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità

l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, presenti o consta che siano presenti o informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 37

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali ed elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione; fissa il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 4) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 5) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, l'eventuale retribuzione annuale dell'organo di controllo, se nominato, o i gettoni di presenza per il triennio;
- 6) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del consiglio di amministrazione;
- 7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato;
- 8) approva eventuali programmi annuali e/o pluriennali delle attività sociali;
- 9) approva e adotta, nonchè modifica, su determinazione del Consiglio di Amministrazione, il "Manuale della Qualità" nel quale vengono disciplinate le regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale della cooperativa nonchè l'eventuale "Programma Operativo" relativo alla OP;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella nota integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dal consiglio di amministrazione ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 38

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la totalità dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole di tre quarti dei voti presenti o rappresentati.

Art. 39

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque con scrutinio palese.

Art. 40

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per le assemblee delle s.p.a..

Art.41

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente. In assenza di ambedue o qualora la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea, a maggioranza, elegge un socio che la presieda.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Consiglio di Amministrazione

Art.42

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e ne indica il presidente.

Non possono essere nominati e, se eletti decadono, coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art.2382 del codice civile;

b) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, a pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti, per un reato previsto dalle disposizioni in materia fallimentare, di usura, antiriciclaggio, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-quater,

270-quinquies, 270-sexies, 416, 416 bis, 416-ter, 418, 640

del codice penale;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

d) coloro che sia provato che facciano parte di associazioni segrete o illegali;

e) coloro che siano gravemente inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti o per il risarcimento dei danni.

I soci non produttori non possono assumere cariche sociali. Possono essere candidate anche persone formalmente indicate dai soci produttori.

Gli Amministratori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice presidente.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti oppure a persone esterne non socie determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, facendo in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio, in ciascuna convocazione, nomina un segretario, scegliendolo al suo interno o tra persona estranea. Le deliberazioni devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti

correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione

in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) decidere il conferimento di procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione, nonchè la sua partecipazione all'eventuale Comitato Esecutivo;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti con le modalità previste dal presente Statuto nonchè la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.

Art. 43

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione. Nel caso, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, i restanti membri decadono dalla carica e il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione dei nuovi amministratori.

Art. 44

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se

nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

La figura del Direttore Generale, se istituita dal Consiglio, può ricevere da esso delega ad operare su parte dell'attività e su compiti attribuiti al consiglio di amministrazione, rientranti nell'amministrazione ordinaria della società e nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere nominati più Direttori Generali nell'ambito di specifiche competenze. E' compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito), nell'ambito delle deleghe ricevute, tranne che il Consiglio di Amministrazione non disponga espressamente in modo diverso. Il Direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, ivi compresa la firma sociale per atti o decisioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 45

L'Assemblea, per come previsto dalla legge, nomina un sindaco unico o in alternativa, nomina, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è

determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per

l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, possono esercitare anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti secondo i requisiti di legge.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.46

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.47

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del presente Statuto e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del presente Statuto e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

In ogni caso, in caso di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione vengono applicati i vincoli e le normative vigenti in materia di imprese sociali salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.48

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, il consiglio di amministrazione e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio della Camera Arbitrale della Cooperazione.

Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.49

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art.50 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una azione degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite rispetto al capitale effettivamente versato;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.